

XXX /2022



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.ssa XXXX

XXXXX, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. XXX/22

da XXXX XXXXX con gli avvocati Denis Rosa, Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Rinaldi, Maria Maniscalco, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Denis Rosa

RICORRENTE

contro:

Ministero dell'Istruzione, elettivamente domiciliato in Treviso presso la sede dell'ufficio scolastico provinciale, rappresentato e difeso da funzionario delegato ex art. 417-bis c.p.c.

RESISTENTE



IN PUNTO: carta elettronica del docente

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero quali docente a tempo determinato dall' a.s. 2017/18 all'a.s. 2021/22, nonché per il successivo anno scolastico in corso al momento di deposito del ricorso, senza ricevere la carta elettronica dell'importo di €500 introdotta dall'art. 1 comma 121 L.107/15 *“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”* e che è dall'a.1 comma 121 citato prevista per i soli *“docenti di ruolo”*.

Lamenta la discriminatorietà insita nella disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo alla luce della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70 CE, come già riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte di Giustizia, e chiedono la condanna del Ministero alla relativa erogazione in ragione del numero di anni scolastici rispettivamente lavorati.

Il Ministero si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione dell'AGO e la propria carenza di legittimazione passiva a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri stante la riserva di regolamento espressa dall'art. 1 co 122 l.107/15 che rimette al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il ministero dell'istruzione e delle finanze di definire *“criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili...”*.

Nel merito ha argomentato circa la non riconducibilità della Carta alle *“condizioni di impiego”* per le quali la normativa eurocomunitaria sancisce l'eguaglianza tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, osservando che la Carta non è un incremento stipendiale ma ha solo la funzione di assicurare la formazione continua che costituisce obbligo permanente e strutturale solo per i docenti di ruolo anche secondo la normativa comunitaria.

Ha eccepito la prescrizione e, in subordine, ha chiesto di rapportare l'importo annuo di €500,00 al servizio effettivamente reso.

La causa non ha richiesto istruzione orale.

2.La questione qui proposta è già stata esaminata e risolta dai giudici del Tribunale di Treviso con argomenti e conclusioni condivisi e con decisioni che verranno richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc.



L'eccezione di difetto di giurisdizione non è fondata in quanto *“la questione controversa non attiene alle modalità di esercizio del potere di organizzazione della PA resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individua correttamente in quella del giudice ordinario”* (così Trib. Treviso sentenza 14/2023 12/1/23).

Neanche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è fondata, evidente essendo che la legge ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto ma che il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio.

Quanto al merito, la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo e di d.P.C.M. emanati per l'attuazione hanno un tanto confermato; infatti, l'art.2 DPCM 32313/15 ha stabilito che la somma di cui alla Carta venga erogata ai docenti di ruolo *“sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”* ed il successivo dpcm del 2016 lo ha confermato, indicando, tra la platea dei destinatari, anche *“i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari”*.

Il Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) ha affermato che tale sistema collide –anche- con il principio di buon andamento della PA in quanto *“è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla; non può dubitarsi, infatti, che nella misura in cui la PA si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti... Ma...il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento grava su tutto il personale docente..dunque non è corretto ritenere..che l'erogazione della carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti in ruolo in chiave di aggiornamento e formazione perché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario” non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento...Del resto l'insostenibilità dell'assunto per cui la carta del docente sarebbe uno*



strumento per compensare la pretesa maggiore gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo si evince anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part time (il cui impegno didattico può in ipotesi essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e così non conseguire la stabilità del rapporto”.

In Consiglio di Stato, inoltre, ricostruiti i rapporti tra legge e contratto collettivo, ha rilevato come la formazione professionale sia materia non sottratta alla contrattazione collettiva, da cui l'insussistenza della prevalenza dell'art. 1 commi 121 e segg. Della legge 107/15 sugli artt. 63 e 64 CCNL di categoria 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di garantire gli strumenti per la formazione a tutti i docenti, senza distinzioni tra docenti di ruolo e non, laddove *“non v'ha dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente..”.*

Diversamente da quanto assume il Ministero, poi, La Corte di Giustizia sez VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le *“condizioni di impiego”* di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo, valorizzando, altresì, il dl 22/20 che, in relazione all'emergenza Covid, nel prevedere la didattica a distanza, ha ricordato che i docenti per potevano acquistare i supporti tecnologici necessari mediante *“le risorse di cui alla Carta”* ex art. 1 comma 121 L.107/15.

La Corte di Giustizia ha quindi affermato che *“la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva a solo personale docente a tempo indeterminato del ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di €500,00 all'anno concesso per sostenere la formazione continua dei docenti...”.*

Condivisibili le argomentazioni del giudice amministrativo, e vincolante l'interpretazione del diritto europeo data dalla Corte di Giustizia, nel caso di specie il Ministero non ha allegato alcun dato di fatto (diverso, ovviamente, dall'irrilevante natura non di ruolo dell'impiego) in base al quale il lavoro di docenza svolto dai ricorrenti presenterebbe caratteristiche atte a giustificare la differenza di trattamento rispetto ai docenti a tempo indeterminato.

Né può condividersi la tesi per la quale il bonus, non utilizzabile oltre l'anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici in quanto aderendo a tale posizione *“si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata. Sotto altro profilo, l'art. 6 del dpcm 28.11.2016 ha chiarito che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di*



riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate". Se ne ricava , a dimostrazione che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr., nello stesso senso, Trib. Torino n.1259/2022)" (così sentenza Tribunale di Treviso già citata).

Nessuna prescrizione è maturata considerando che nel quinquennio antecedente alla data di notifica del ricorso l'a.s. 2017/18 non era ancora terminato.

Poiché il diritto è, in definitiva, affermabile solo a seguito della rilettura alla luce dei principi eurocomunitari della norma di legge alla cui letteralità il Ministero si è attenuto, le spese si compensano per la metà.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata

Condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della ricorrente l'importo di €2500,00 tramite Carta elettronica per l'aggiornamento e formazione del personale docente e, compensate per la metà le spese processuali, a corrispondere al restante parte delle spese che per la frazione 975,50 oltre oneri di legge per competenze professionali con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Treviso, 29/6/23

Il G.L.

